DIRITTO di DIFESA
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 140 – 15 novembre 2022

INDICE:

1. **Sezioni Unite.**
2. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. IV, sentenza 22 giugno 2022 – 4 novembre 2022 n. 41588 – Pres. Di Salvo – Rel. Dawan.

Applicazione circostanze attenuanti comuni – Art. 62 n. 4 c.p. – Applicazione circostanze attenuanti generiche – Ammissibilità.

L'esiguità del valore del bene trafugato, già valorizzata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, può essere valutata anche ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., senza che ciò comporti violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della *res*, ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa.

Sez. VI, sent. 11 ottobre-11 novembre 2022, n. 43030, Pres. Criscuolo, Rel. Calvanese.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Recidiva – Recidiva reiterata – Applicabilità della causa di non punibilità - Esclusione - Ragioni.

Il riconoscimento della recidiva reiterata presuppone una valutazione di maggiore pericolosità dell'autore del reato che si riverbera anche sulla valutazione della gravità del fatto, ritenuto evidentemente sintomatico di tale maggiore capacità a delinquere, con la conseguenza che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica. (*Fattispecie in cui, secondo la Suprema Corte, la Corte di appello, riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la recidiva reiterata specifica, aveva erroneamente applicato l'art. 131*-bis *c. p.p.*).

Sez. II sent. 4 ottobre 2022 – 8 novembre 2022 n. 42057 Pres. Beltrani, Rel. Recchione.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa – Inapplicabilità della causa di non punibilità.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 *bis* c.p., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61 comma primo n. 5 c.p. (*Fattispecie nella quale il tribunale riconosceva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131* bis *c.p, ritenendo che la truffa contestata all'imputato, aggravata dall'abuso della minorata difesa della vittima fosse di lieve entità. La Corte, in applicazione del principio enunciato e ritenendo illegittimo il riconoscimento sia dell'aggravante contestata che della causa di non punibilità, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello competente*).

Sez. V sent. 9 settembre 2022 - 11 novembre 2022 n. 42901, Pres. De Gregorio, Rel. Romano.

Pena congiunta - Trattamento sanzionatorio - Obblighi di motivazione del giudice.

In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al c.d. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione.

Sez. I, sent. 15 novembre 2022 – 11 ottobre 2022 n. 43413, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Reato continuato – Continuazione tra il delitto associativo ed i reati fine – Condizioni.

Con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati - fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e non contestualmente alla costituzione dello stesso (*Afferma la Corte che il programma criminoso di un'associazione per delinquere - che sia di carattere mafioso o di altra natura - non coincide con la somma di reati riuniti per continuazione con il delitto associativo; l'accordo criminoso che dà luogo al sorgere del delitto associativo non può che contemplare una serie non previamente determinata di delitti, cosicché fra reato associativo e singoli reati - fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione o della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati - fine sono previsti solo in via generica e programmatica. Analogamente, non sussiste necessariamente la continuazione tra il delitto associativo e tutti i reati - fine commessi dall'associato successivamente all'adesione all'associazione, occorrendo che tali reati, al momento dell'adesione, siano programmati*).

Sez. III sent. 27 ottobre 2022 – 7 novembre 2022 n. 41816, Pres. Marini, Rel. Cerroni.

Recidiva – Valutazione del giudice – Criteri di riferimento.

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub iudice*.

Sez. II sent. 29 settembre 2022 – 14 novembre 2022 n. 43201 Pres. Imperiali, Rel. Cianfrocca.

Sospensione condizionale della pena – Pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva – Superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio – Rigetto della richiesta – Illegittimità.

È illegittimo il rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 c.p. ad opera della L. n. 145 del 2004, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due di reclusione ed euro seicento di multa, ritenendo che la misura della pena irrogata escludesse di per sé la concessione del richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena complessiva. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello competente*).

Sez. III sent. 5 ottobre 2022 – 8 novembre 2022 n. 42004, Pres. Gentili, Rel. Corbo.

Sospensione condizionale della pena – Revoca operata di ufficio in sede di cognizione dalla corte di appello – Limiti.

Nel giudizio di cognizione, il giudice di appello può revocare di ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., ma sempre che le cause ostative non

fossero documentalmente già note al giudice di primo grado, e, a tal fine, ha l'onere di procedere ad una doverosa verifica al riguardo.

Sez. I, sent. 18 novembre 2022 – 26 ottobre 2022 n. 43885, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Sospensione condizionale della pena – Subordinazione all'adempimento risarcitorio – Omessa indicazione del termine da parte del giudice di merito o della esecuzione – Applicazione del termine di cui all'art. 163 c.p. – Sussistenza.

Ove la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedere deve essere fissato dal giudice in sentenza oppure, se ciò non è stato fatto, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se il termine non è stato fissato nei termini di cui si è appena detto, esso coincide con la scadenza dei termini di cinque anni o due anni previsti dall'art. 163 c.p., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (*La Corte, fatto proprio l'orientamento maggioritario espresso dalla massima estratta da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Rv. 283577, ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza attraverso la quale al prevenuto veniva revocata la sospensione condizionale pur in assenza di un termine per adempiere poiché non era stato individuato né dal giudice della cognizione né da quello dell'esecuzione, con la conseguenza che il condannato ben avrebbe potuto provvedere, sì come poi ha fatto, entro i cinque anni dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile*).

Sez. II sent. 25 ottobre 2022 – 14 novembre 2022 n. 43208 Pres. Messini D'Agostini, Rel. Coscioni.

Sospensione condizionale della pena – Subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni in assenza della costituzione di parte civile – Illegittimità.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (*Fattispecie nella quale la corte di appello, relativamente all'occupazione di un immobile di proprietà comunale, aveva disposto la sospensione condizionale della pena subordinandola all'effettivo rilascio dell'alloggio popolare pur in assenza di costituzione di parte civile, della relativa richiesta e della condanna dell'imputata all'adempimento delle obbligazioni civili. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo, che ha eliminato*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. I, sent. 15 novembre 2022 – 11 ottobre 2022 n. 43391, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Armi – Armi antiche – Definizione – Prescrizioni relative alla custodia – Violazione – Regime sanzionatorio.

In tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10 co. 7 della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p. e non la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2 legge n. 110 del 1975 (*Precisa la Corte che la norma regolamentare deve essere interpretata nel senso che l'autorità di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza per la detenzione delle armi antiche, stabilisce prescrizioni per la loro custodia con le medesime modalità previste per le armi comuni da sparo, senza che, tuttavia, la sanzione alla violazione di tali prescrizioni sia la medesima*).

Sez. I, sent. 18 novembre 2022 – 11 ottobre 2022 n. 43872, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Armi – Criteri di individuazione della categoria di appartenenza – Distinzione della loro destinazione.

Sono armi da guerra quelle che fanno parte del materiale di armamento e oggetto di produzione specifica per eserciti e destinazione specifica a usi militari; sono armi comuni da sparo quelle che non hanno spiccata potenzialità e non consentono dì sparare a raffica, atteso che, in quest'ultimo caso, devono sempre considerarsi armi da guerra; sono armi tipo guerra quelle che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, risultando così eccessivamente pericolose per l'uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare (*Nel caso sottoposto all'esame della Corte, si trattava di una pistola* Skorpion*, considerata arma 'da guerra' a causa della capacità di sparare colpi a raffica*).

Sez. IV, sentenza 22 settembre 2022 – 9 novembre 2022 n. 42246 – Pres. Ciampi – Rel. Ranaldi.

Delitto di frana - Ipotesi colposa - Art. 426 c.p. – Sussistenza.

Il delitto di frana colposa o disastro colposo innominato, in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi

di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone.

Sez. VI, sent. 17 ottobre-15 novembre 2022, n. 43436, Pres. Costanzo, Rel. Di Geronimo.

Favoreggiamento - Favoreggiamento reale e favoreggiamento personale - Distinzione tra le due ipotesi di reato - Fattispecie.

Al fine di verificare se ricorra l'ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell'agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l'ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità. Invero, la differenza tra le due forme di favoreggiamento è data dal fatto che nel favoreggiamento reale l'agente consente all'autore del reato presupposto ad assicurarsi il profitto del reato, in tal modo ponendo in essere una condotta che non si limita alla mera elusione delle indagini, come previsto nel favoreggiamento personale, ma richiede un *quid pluris* consistente nel permettere il mantenimento del vantaggio patrimoniale derivante dall'illecito precedentemente commesso. (*In motivazione, la Suprema Corte ha osservato come, applicando tali criteri al caso di specie, deve confermarsi la correttezza della qualificazione della condotta tenuta dalla ricorrente quale favoreggiamento reale e non personale. L'imputata, invero, non si era affatto limitata a spostare il denaro dal luogo in cui sarebbe presumibilmente avvenuta l'imminente perquisizione e sequestro, bensì aveva anche provveduto a consegnare le somme prelevate ad un soggetto incaricato di trasferirle all'estero, in tal modo garantendo all'autore del reato presupposto la conservazione del profitto*).

Sez. I, sent. 18 novembre 2022 – 11 ottobre 2022 n. 43871, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Molestia o disturbo alle persone – Reciprocità o ritorsione delle molestie – Insussistenza della illiceità del fatto per assenza del requisito della petulanza o altro biasimevole motivo.

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 c.p. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione per petulanza o altro biasimevole motivo, cui è subordinata l'illiceità penale del fatto (*La Corte ha affermato in sentenza che la decisione impugnata era corretta avendo dato ampia spiegazione di come tra l'imputato e la parte civile vi fossero rapporti sentimentali burrascosi, segnati da reciproche aggressioni ed offese, maturate da sentimenti di gelosia nutriti da entrambi. Ha quindi logicamente concluso che le molestie mediante offese verbali furono poste in essere reciprocamente e che è impossibile individuare in uno dei due attori di questa turbolenta relazione la responsabilità per l'iniziale comportamento aggressivo*).

Sez. V sent. 11 ottobre 2022 - 10 novembre 2022 n. 42867, Pres. Zaza, Rel. Bifulco.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - Diverse modalità di occultamento delle banconote - Unitarietà dell'azione criminosa.

Con riferimento al reato di cui all'art. 455 c.p., l'unitarietà della detenzione va apprezzata in riferimento al contesto temporale - unitario anch'esso - e alla persona del detentore, mentre le diverse modalità di occultamento delle banconote sono irrilevanti, costituendo, esso, singoli momenti di un'unica azione criminosa. Non si può dunque avallare la tesi della pluralità di condotte, che giustificherebbe l'applicazione del regime della continuazione.

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sentenza 29 settembre 2022 – 8 novembre 2022 n. 42015 – Pres. Ciampi – Rel. Antezza.

Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS – Accertamenti alcolimetrici – Mancato avvertimento assistenza difensore – Nullità - Decreto penale di condanna –Rilevabilità - Sentenza primo grado.

La violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, c. 2, c.p.p. Ne consegue che, (anche) in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 c.p.p. non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione.

Sez. VI, sent. 11 ottobre-15 novembre 2022, n. 43427, Pres. Criscuolo, Rel. Giorgi.

Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Condotta di partecipazione - Ipotesi - Costante approvvigionamento di sostanze dal gruppo e conseguente stabile affidamento del sodalizio sulla disponibilità all'acquisto - Integrazione.

Integra la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole - ancorché non esclusivo - che supera la soglia del rapporto

sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, considerati altresì il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso, rivelandosi in tal modo la presenza della *affectio societatis* tra i soggetti.

Sez. III sent. 16 giugno 2022 – 8 novembre 2022 n. 42001, Pres. Di Nicola Rel. Gentili.

Stupefacenti - Rapporto tra reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e quello di concorso nel delitto di cui all'art. 73 D.P.R 309/90 – Differenze.

Con riferimento al rapporto tra il delitto di associazione per delinquere rilevante ai sensi dell'art. 74 del D.P.R n. 309 del 1990 e quello di concorso nel reato continuato di cui all'art. 73 del medesimo D.P.R, va ribadito che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una struttura organizzata che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 30 settembre 2022 – 15 novembre 2022 n. 43240, Pres. Aceto, Rel. Di Stasi.

Appello – Conferma della sentenza di primo grado da parte della corte di appello – Obblighi di motivazione del giudice di secondo grado.

Nel caso di conferma della sentenza di primo grado il giudice di appello, nella ipotesi in cui l'imputato con precise considerazioni svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale.

Sez. IV, sentenza 4 ottobre 2022 – 8 novembre 2022 n. 42020 – Pres. Ciampi – Rel. Bruno.

Appello – Impugnazione del P.M. – Art. 578 c.p. – Dichiarazione estinzione del reato per intervenuta prescrizione in riforma della sentenza di assoluzione – Condanna al risarcimento del danno – Insussistenza.

È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del solo P.M., la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza assolutoria di primo grado.

Sez. V sent. 26 ottobre 2022 - 11 novembre 2022 n. 42887, Pres. Zaza, Rel. Caputo.

Appello - Riforma della sentenza ai soli fini civili - Diverso apprezzamento di una prova dichiarativa decisiva - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., ad opera dalla l. n. 103/2017 e, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Sez. III sent. 15 settembre 2022 – 15 novembre 2022 n. 43246, Pres. Liberati, Rel. Zunica.

Decreto penale di condanna – Opposizione – Mancata indicazione di elementi richiamati dall'art. 461 c.p.p. – Conseguenze.

La mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 c.p.p. non ne determina la inammissibilità, atteso che l'atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 c.p.p. hanno carattere indicativo e ammettono equipollenti che consentano l'individuazione certa del provvedimento opposto.

Sez. VI, sent. 27 settembre-8 novembre 2022, n. 42225, Pres. Giordano, Rel. Di Nicola.

Divieto di un secondo giudizio - Delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Esclusione della medesimezza del fatto *ex* art. 649 c.p.p. - Condizioni.

Nel caso di procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano, dal punto di vista dell'autore, gli eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, gli eventuali mutamenti circa suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, perché è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed

operanti nello stesso territorio. Nel caso di procedimento per associazione a delinquere, infatti, non è esclusa, in termini assoluti, l'identità materiale, ma l'attenzione ricostruttiva deve essere incentrata, piuttosto che sull'analisi delle modalità partecipative dell'autore, sulla individuazione della struttura associativa e dei suoi programmi criminosi. (*Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, risulterebbe che: a) l'associazione di cui al presente processo non è un'entità disomogenea ed autonoma dalla prima, ma vi opera in una linea di perfetta continuità; b) il contributo apportato dall'imputato nel processo definito con sentenza definitiva, in una cornice più ampia, è stato sostanzialmente prodromico ai fatti in questa sede contestati. Non si sarebbe, dunque, in presenza di organismi diversi, ma di una struttura unitaria dedita al traffico di sostanze stupefacenti attiva in permanenza, avvalendosi del contributo di persone che operavano nei vari segmenti connessi al reperimento e successivo smercio della droga. Dalla conseguenzialità consortile accertata deriva l'esistenza di un "medesimo fatto" ostativo alla celebrazione di un nuovo processo penale nei confronti del ricorrente e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione al delitto associativo di cui al capo A), in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per il precedente giudicato, ai sensi dell'articolo 649 c.p.p.*).

Sez. III sent. 27 ottobre 2022 – 7 novembre 2022 n. 41816, Pres. Marini, Rel. Cerroni.

Impugnazioni – Interesse ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche in presenza di un precedente giudizio di prevalenza delle attenuanti - Sussistenza.

Sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato che propone appello al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli.

Sez. IV, sentenza 22 settembre 2022 – 9 novembre 2022 n. 42252 – Pres. Ciampi – Rel. Ranaldi.

Notificazioni – Art. 157 c. 8 c.p.p. – Conoscenza dell'atto – Effetti.

In tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, c. 8, c.p.p., la conoscenza dell'atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare, non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta giacenza dell'atto da notificare presso l'ufficio postale Ne consegue che, in difetto della prova della ricezione della raccomandata che avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, la notificazione stessa deve considerarsi nulla.

Sez. V sent. 27 settembre 2022 - 9 novembre 2022 n. 42343, Pres. Sabeone, Rel. Pilla.

Ricorso per Cassazione - Sentenza di patteggiamento - Omessa statuizione in ordine alle spese.

È ricorribile per Cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata -e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione.

Sez. III sent. 23 settembre 2022 – 10 novembre 2022 n. 42620, Pres. Rosi, Rel. Semeraro.

Riparazione per ingiusta detenzione – Soggetto che si sia avvalso della facoltà di non rispondere – Rilevanza di detto comportamento.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'intervenuta modifica legislativa della norma di cui all'art. 314 c.p.p. esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere: il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce alcuna limitazione, non potendo, in nessun caso, il giudice della riparazione fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti.

Sez. II sent. 8 settembre 2022 – 8 novembre 2022 n. 42058 Pres. Imperiali, Rel. Nicastro.

Sequestro probatorio – Sequestro di supporti informatici finalizzato alla ricerca di documentazione relativa al reato contestato – Necessario rispetto del principio di proporzionalità.

Pur non essendo vietato disporre un sequestro molto esteso, in particolare, anche di dispositivi elettronici, al fine di esaminare un'ampia massa di dati in essi contenuti e di estrapolare quelli necessari ai fini della prova del reato, tuttavia il principio di proporzionalità - il quale, in quanto strumentale alla tutela dei diritti individuali anche nell'ambito processuale penale, trova piena applicazione con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, attesa l'idoneità di questi a incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati - impone che il vincolo sia *ab origine* commisurato, già al momento dell'adozione del mezzo di ricerca della prova, a detta esigenza di estrapolazione, sia con riguardo all'indicazione di criteri di selezione dei dati, sia temporalmente (con riferimento alla necessaria restituzione dei dispositivi elettronici, una volta effettuata la cosiddetta copia forense dei dati in essi contenuti, e della stessa copia forense, una volta effettuata la selezione dei dati che assolvono alla funzione probatoria sottesa al

sequestro) (*Fattispecie nella quale, a seguito di decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, all'indagato veniva sequestrato tutto il materiale telematico presente nella propria abitazione, compreso un computer di proprietà della moglie, senza che nel decreto fosse stato indicato alcun criterio di selezione di detto materiale. La Corte, in applicazione del principio enunciato ed in considerazione dell'omessa disamina della specifica doglianza, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale per il riesame competente*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 15 novembre 2022 – 11 ottobre 2022 n. 43415, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Esecuzione – *Ne bis in idem* in fase esecutiva – Giudicato esecutivo.

Il principio del "*ne bis in idem*" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (*In motivazione la Corte segnala che l'art. 666 comma 2 c.p.p. reca in se il concetto del cd. "giudicato esecutivo", il quale opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, tanto da imporre la declaratoria di inammissibilità di istanze con cui si ripropongono questioni già decise, basate sui medesimi elementi. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, aveva riconosciuto la continuazione tra due reati che già, in precedenza, aveva ritenuto riuniti per continuazione emettendo, quindi, su questo aspetto, una decisione inefficace. Peraltro, nel determinare la pena complessiva, il giudice dell'esecuzione aveva adottato una decisione differente rispetto a quella precedente, senza che ciò fosse giustificata da elementi nuovi: con ciò violando, appunto, il principio del* ne bis in idem).

Sez. I, sent. 15 novembre 2022 – 11 ottobre 2022 n. 43416, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Reato continuato – Movente – Rilevanza ai fini del riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso – Relativa.

Poiché l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307), esso non va confuso con la previa ideazione unitaria (*Precisa la Corte in sentenza che il movente, come causa personale determinante, ben si può riproporre in diversi momenti, per circostanze occasionali, e perciò non necessariamente essere sintomo di un'unica ideazione* ab origine *dei delitti poi commessi in tempi e luoghi diversi ma poiché, ai fini della continuazione, quel che conta è che i singoli reati siano esecutivi di un'unica preventiva ideazione, e che la loro programmazione sia sufficientemente specifica, è evidente che l'unicità del movente, per quanto elemento da tenere in considerazione, non può* ex se *essere decisivo ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione*).

Sez. I, sent. 18 novembre 2022 – 26 ottobre 2022 n. 43886, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Sorveglianza – Benefici penitenziari – Liberazione condizionale – Collaboratore di giustizia.

Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16 *nonies* del d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991, il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del sicuro ravvedimento, quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (*La Corte, nel richiamare il principio di diritto enucleato da Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360, ha annullato l'impugnata ordinanza sul presupposto che non fosse sufficiente, ai fini del rigetto della istanza* de libertate *da parte del Tribunale di sorveglianza, evidenziare che non vi fossero elementi per ritenere il "sicuro ravvedimento", non andandosi al di là della regolarità della condotta e dello svolgimento dell'attività lavorativa, sul presupposto che non risultava che il condannato si fosse attivato per risarcire le vittime dei suoi tanti e gravi reati, nemmeno in forma simbolica attraverso lo svolgimento di attività anche di tipo volontario in favore delle associazioni e delle comunità di recupero della tossicodipendenza o altro*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.